

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto "RC Ammanchi di Cassa e RC Perdite Patrimoniali"

01/01/2024 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2022 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto della Società, pari a **1.601** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.164** milioni di euro.

Si rinvia alla "*Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)*", disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.201** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **990** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.629** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.629** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **256%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Rc Ammanchi di Cassa ed Rc Perdite Patrimoniali

L'Assicurato al momento dell'adesione alla presente polizza può optare per varie combinazioni delle garanzie sopra indicate.

La combinazione di garanzie scelta dall'Assicurato al momento dell'adesione non può essere successivamente modificata, a meno che non intervengano variazioni nelle mansioni che rendano necessario applicare una garanzia diversa.

Di seguito vengono indicate le informazioni aggiuntive per ciascuna garanzia rispetto a quanto indicato nel Dip Base Rc Ammanchi di Cassa ed Rc Perdite Patrimoniali Ridotte

RC Ammanchi di Cassa

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quanto indicato nel Dip Base RC Ammanchi di Cassa e RC Perdite Patrimoniali

| | |
|---------------------------------------|---|
| <p>RC Perdite Patrimoniali</p> | <p>L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore. Sono comprese le operazioni relative alla gestione bancomat, bancomat evoluti, cassa assistita, cassa virtuale in remoto.</p> <p>A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle operazioni di tesoreria, nelle operazioni con l'estero, nelle operazioni di cambio, nelle operazioni di bonifico, nei ritardati pagamenti di utenze e tributi (IVA, IRPEF, INPS e altre imposte), nel taglio cedole, nel ritardato incasso di certificati di deposito, nei mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, nel ritardo degli storni e segnalazioni di impagato degli assegni, nel pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario, in seguito a presentazione di documenti contraffatti.</p> <p>Sono compresi nelle garanzie di polizza anche i danni conseguenti alla concessione di fidi, prestiti, mutui, estimatori pegni, purché derivanti da errori che riguardino gli aspetti formali e/o documentali delle pratiche, quali a titolo esemplificativo e non limitativo : raccolta e conservazione delle garanzie, erogazione con documentazione incompleta, errori documentali nelle fidejussioni. Sono compresi anche i danni derivanti da errori materiali commessi nella negoziazione titoli. E' compresa anche l'attività assicurativa svolta come dipendente di banca.</p> <p>E' compresa nelle garanzie di polizza anche l'attività esterna svolta dai dipendenti di banca al di fuori della loro sede.</p> <p>E' compresa anche l'attività svolta dai dipendenti di banca presso società di recupero crediti.</p> <p>All'interno della garanzia Rc Perdite Patrimoniali sono comprese anche le seguenti coperture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GARANZIA DANNI: L'Impresa si obbliga a tenere indenni gli assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività di conduzione dei locali e delle attrezzature in uso agli Assicurati. • RETROATTIVITA' L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato e denunciate all'Impresa nel corso del periodo di validità dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 10 anni prima della data di effetto dell'assicurazione. In caso di più richieste di risarcimento originate da una stessa causa, verrà considerata esclusivamente la data della prima richiesta, anche se presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione. L'Assicurato dichiara – e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto – di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di atti o fatti che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza. • SPESE LEGALI La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale |
|---------------------------------------|---|



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

ESCLUSIONI

Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia. Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Base

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

| | |
|---------------------------------------|--|
| <p>RC Ammanchi di Cassa</p> | <p>L'Assicurato può optare per diversi massimali, i quali rappresentano il massimo esborso da parte della Compagnia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massimale Euro 8.000,00; • Massimale Euro 10.000,00; • Massimale Euro 15.000,00. <p>FRANCHIGIA – SCOPERTO</p> <p>Nel caso in cui venga scelta la prima opzione (massimale pari ad Euro 8.000,00), la garanzia Rc Ammanchi di Cassa è prestata senza alcuna franchigia per il primo sinistro, dal secondo sinistro da parte del cassiere medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo, viene applicata una franchigia di € 80,00 (ottanta), che sarà elevata ad € 155,00 (centocinquantacinque) per ogni sinistro successivo.</p> <p>Nel caso in cui venga scelta una delle due opzioni successive (massimale pari ad Euro 10.000,00 oppure Euro 15.000,00), La garanzia assicurativa è prestata senza alcuna franchigia per il primo sinistro, dal secondo sinistro da parte del medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo, viene applicata una franchigia di € 100,00 (cento), che sarà elevata ad € 200,00 (duecento) per ogni sinistro successivo.</p> <p>L'Assicurazione non comprende i danni da perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'istituto di appartenenza che non siano "ammanchi di cassa".</p> |
| <p>RC Perdite Patrimoniali</p> | <p>L'Assicurato può optare per diversi massimali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Massimale Euro 75.000,00 con il limite di Euro 25.000,00 per sinistro; • Massimale Euro 50.000,00 per anno e per sinistro; • Massimale Euro 100.000,00 per anno e per sinistro; • Massimale Euro 200.000,00 per anno con il limite di Euro 100.000,00 per sinistro; • Massimale Euro 500.000 per anno e per sinistro; • Massimale Euro 750.000,00 per anno e per sinistro; • Massimale Euro 1.000.000,00 per anno e per sinistro; • Massimale Euro 2.000.000,00 per anno e per sinistro. <p>Il massimale previsto per quanto riguarda l'attività svolta dai dipendenti di banca presso società di recupero crediti è pari ad Euro 25.000,00 per sinistro ed Euro 75.000,00 per anno assicurativo.</p> <p>FRANCHIGIA – SCOPERTO</p> <p>Per il primo sinistro di importo inferiore o pari ad € 3.000,00 non si applica alcuna franchigia; per ogni sinistro successivo o di importo superiore ad € 3.000,00 da parte del medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo si applica lo scoperto del 10%, con un minimo di € 155,00 (centocinquantacinque) e un massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento).</p> |

| | |
|---|---|
| | L'Assicurazione non comprende i danni derivanti da ammanchi di cassa |
| Soggetti esclusi | |
| Soggetti esclusi | <p>Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione di Responsabilità Civile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il legale rappresentante dell'Assicurato, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori e i loro coniuge, genitori e figli; • quando l'Assicurato sia una persona fisica, il coniuge, i genitori e i figli; • i prestatori di lavoro dell'Assicurato, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; • le persone di cui l'Assicurato debba rispondere che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione manuale all'attività descritta in Polizza. |
| SCOPERTI, FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO | |
| Condizioni comuni alle garanzie | |
| <p>Nel caso in cui le due garanzie sopra indicate vengano vendute in abbinamento, sono previste le seguenti opzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rc Ammanchi di Cassa Massimale Euro 8.000,00 + Rc Perdite Patrimoniali Massimale Euro 75.000,00 per anno con il limite di Euro 25.000,00 per sinistro; • Rc Ammanchi di Cassa Massimale Euro 10.000,00 + Rc Perdite Patrimoniali Massimale Euro 75.000,00 per anno con il limite di Euro 25.000,00 per sinistro; • Rc Ammanchi di Cassa Massimale Euro 15.000,00 + Rc Perdite Patrimoniali Massimale Euro 75.000,00 per anno con il limite di Euro 25.000,00 per sinistro; • Rc Ammanchi di Cassa Massimale Euro 8.000,00 + Rc Perdite Patrimoniali Massimale Euro 100.000,00 per anno con il limite di Euro 100.000,00 per sinistro; • Rc Ammanchi di Cassa Massimale Euro 10.000,00 + Rc Perdite Patrimoniali Massimale Euro 100.000,00 per anno con il limite di Euro 100.000,00 per sinistro; • Rc Ammanchi di Cassa Massimale Euro 15.000,00 + Rc Perdite Patrimoniali Massimale Euro 100.000,00 per anno con il limite di Euro 100.000,00 per sinistro. | |

| | |
|--|---|
|  Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa? | |
| Cosa fare in caso di sinistro? | <p>Denuncia di sinistro</p> <p>All'Impresa, per il tramite della BUCCHIONI'S STUDIO (sinistrisancari@bucchioniassicurazioni.it) deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato.</p> <p>All'atto della denuncia di sinistro dovrà essere allegata fotocopia del bonifico attestante l'avvenuto pagamento del premio e copia della dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto di appartenenza di avvenuto pagamento del danno.</p> <p>Per differenze di cassa superiori a € 1.000,00 (mille/00) è obbligatorio indicare i presunti motivi che hanno determinato l'ammanco.</p> |

| | |
|--|---|
| Assistenza diretta / in convenzione | Si specifica che il contratto non prevede la presenza di prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa. |
| Gestione da parte di altre imprese | Si specifica che il contratto non prevede la trattazione dei sinistri da parte di altre imprese. |
| Prescrizione | Così come stabilito dall'art. 2952 c.c., i diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questi azione. |
| Dichiarazioni inesatte e reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente Polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato |
| Obblighi dell'Impresa | L'Impresa si obbliga a istruire il sinistro nel più breve tempo possibile e, sempre nel più breve tempo possibile, a provvedere alla liquidazione del danno a seguito della ricezione di tutta la documentazione necessaria e dall'accertamento del diritto all'indennizzo. |



Quando e come devo pagare?

| | |
|-----------------|--|
| Premio | <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.</p> <p>Il premio è calcolato in relazione alla durata del contratto.</p> <p>È possibile aderire alla convenzione pagando il relativo premio a mezzo bonifico bancario indicando nella causale il codice fiscale ed inviare la documentazione a mezzo mail a bancari@bucchioniassicurazioni.it.</p> <p>Per coloro che sono assunti a tempo determinato o per i lavoratori interinali e/o similari (pensionati, maternità, ecc.) è possibile stipulare copertura assicurativa con un premio semestrale o trimestrale, secondo la durata del contratto di lavoro. Le condizioni saranno concordate di volta in volta tra l'Assicurato e la Compagnia, per il tramite dell'Agente</p> |
| Rimborso | <p>In caso di uscita anticipata dei singoli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, non è dovuto alcun rimborso salvo quanto previsto per il recesso a seguito di sinistro.</p> <p>Dopo il secondo sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento del risarcimento, l'Assicurato e l'Impresa possono, con preavviso di 30 giorni, recedere dall'assicurazione limitatamente ad ogni singolo Assicurato. L'Impresa si impegna a mettere a disposizione dell'Assicurato, presso l'Agente il premio non goduto, calcolato pro rata fino al 31/12, al netto delle sole imposte di legge, applicate nella misura del 22,25%</p> |

|  Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
|---|---|
| Durata | La presente assicurazione ha validità dalle ore 00 dell' 01/01 alle ore 24 del 31/12 dell'anno in corso, per la durata di anni UNO , senza tacito rinnovo. |
| Sospensione | Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie |

|  Come posso disdire la polizza? | |
|---|--|
| Ripensamento dopo la stipulazione | <p>L'Assicurato ha il diritto di recedere entro 15 giorni dalla sottoscrizione dell'Assicurazione, dandone comunicazione scritta alla Società per il tramite dell'Agenzia in forma scritta all'indirizzo mail bancari@bucchioniassicurazioni.it.</p> <p>Resta fermo che in caso di mancato esercizio del presente diritto, la copertura assicurativa resterà operante secondo le regole di durata sottoscritte.</p> <p>In caso di esercizio del diritto, la Società provvederà al rimborso del premio pagato e non goduto, al netto delle imposte e dei contributi, trattenendo la frazione del premio relativa al periodo in cui la copertura assicurativa ha avuto effetto.</p> |
| Risoluzione | Il Contraente e l'Impresa possono chiedere la risoluzione del Contratto in caso di sinistro. |

|  A chi è rivolto questo prodotto? | |
|--|--|
| Il presente contratto è rivolto ai quadri, impiegati, commessi e gli ausiliari delle Aziende di Credito e Finanziarie e/o similari | |

|  Quali costi devo sostenere? | |
|--|--|
| L'Assicurato al momento della sottoscrizione della polizza dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo l'opzione scelta | |

| | |
|----------------------------------|--|
| All'Impresa assicuratrice | <p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet dell'Impresa - www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> |
|----------------------------------|--|

| | |
|--|---|
| | <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dell'Agente e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p> |
| All'IVASS | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> -nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; -individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; -breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; -copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p> |
| <p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p> | |
| Mediazione (obbligatoria) | <p>Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p> |
| Negoziazione assistita | <p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p> |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Risoluzione delle liti transfrontaliere</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p> |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.